


VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati 7 Novembre 2023, ore 13.15

Proposta di legge C. 492 Molinari, recante **Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità**

Considerazioni di Italia Nostra

Premesso che Italia Nostra condivide la necessità di dare una soluzione razionale e sicura al problema della gestione delle scorie radioattive, vediamo con favore la proposta di legge in oggetto per i motivi esposti qui di seguito.

La proposta di legge prevede la possibilità di valutare altre localizzazioni rispetto a quelle già identificate come aree idonee per la localizzazione. Notiamo che il numero delle aree idonee risultante dal documento di CNAPI sono 67; sembra un numero molto modesto e sconcerta il fatto che tali aree siano concentrate in solo 5 zone del territorio italiano. Questo bassissimo numero costituisce un forte limite alla possibilità di soluzione del problema.



Aree idonee

I diversi criteri di valutazione esposti sono tutti condivisibili, ma dalla loro applicazione emergono molte perplessità che suggeriscono di non rendere indiscutibili i risultati.

Il limite delle pendenze <10% porta a scartare gran parte del territorio italiano e ciò non appare utile considerato che una pendenza >10% può essere affrontata con ragionevoli attenzioni progettuali. Una gran parte di territorio è scartato per essere zona sismica ma i progressi raggiunti nella progettazione antisismica potrebbero consentire realizzazioni sicure ove la sismicità è modesta.

Anche il limite dei centri abitati genera perplessità, considerato che esclude quasi tutta l'Italia ma non aree ricchissime di centri abitati come la Sicilia e la Puglia settentrionale.

Il vincolo delle esclusioni regionali e locali vede intere regioni assenti e viene il dubbio che siano state inserite solo le regioni che hanno risposto alla specifica domanda.

Andrebbe anche evitato il riferimento strettamente comunale sostituendolo con quello sovracomunale (determinato con criteri di ragionevolezza) perché molte volte si è constatato che la conformazione del territorio consente al comune responsabile amministrativamente, di destinare zone del proprio comune molto periferiche ma sensibili per comuni vicini, che però non diventano interlocutori del progetto perché non competenti amministrativamente.

La opportunità di allargare il ventaglio delle candidature però non deve far scadere il livello di sicurezza e la valutazione di accettabilità complessiva; per questo le nuove candidature devono essere esaminate con la stessa griglia già utilizzata (con i miglioramenti congruenti con le osservazioni sopra indicate).

Italia Nostra sottolinea che, comunque, **non si possano eludere le indicazioni delle vigenti norme di pianificazione paesaggistica regionale**, tenendo ben presente che in assenza di specifiche prescrizioni, non possa nemmeno eludersi l'obbligatoria concertazione con il Mic, nel rispetto degli obblighi di copianificazione e delle procedure imposte dal d. Lgs. n. 42/2004, senza escludere nel processo il necessario coinvolgimento delle popolazioni. Ulteriori limitazioni derivano anche dalle indagini e le norme di settore dei Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino che ben hanno analizzato ed esposto le delicate condizioni del territorio nazionale disponendo forti limitazioni alle trasformazioni consentite, particolarmente per gli insediamenti di alto impatto quali vanno intesi quelli in esame. Altrettanto vale per quello che riguarda le zone di protezione ambientale perimetrate e pure disciplinate dalle specifiche norme di settore.

Nell'occasione ricordiamo alcuni aspetti fondamentali:

La proposta di Deposito Unico Nazionale di superficie con annesso Parco Tecnologico prevede le seguenti caratteristiche:

- Estensione 150 ettari (di cui 110 occupati dal Deposito e 40 dal Parco Tecnologico);
- 90 strutture in cemento armato, dette "celle", in cui verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo cementizio speciale cosiddetti "moduli";
- un complesso di edifici (CSA – Complesso Stoccaggio Alta attività), idoneo allo stoccaggio «temporaneo» dei rifiuti a media e alta attività italiani.

Si tratta cioè di una infrastruttura di grande dimensione fisica che certamente pone rilevanti problemi di inserimento nel territorio e ciò appare particolarmente significativo in quanto molti dei siti individuati presentano una grande importanza e sensibilità paesaggistica; aspetti legati alla normativa sui beni Culturali, pur richiamata nelle Guide Tecniche, non sono poi inseriti chiaramente nei criteri di valutazione per l'individuazione delle aree idonee; la qualità del sito dovrà essere valutata anche in confronto con i requisiti del progetto dal momento che l'una cosa (il sito) influenza l'altra (il progetto) e viceversa.

Il progetto del Deposito dovrà essere sottoposto alla V.I.A. (Valutazione dell'Impatto Ambientale) Nazionale. Dovrà contenere opzioni a confronto sulle scelte effettuate quantificando con un'analisi costi benefici. Il parere di compatibilità ambientale VIA può contenere prescrizioni e compensazioni vincolanti e prevedere verifiche di ottemperanza. Fra le prescrizioni particolare attenzione può essere rivolta anche agli aspetti percettivi-visuali relativi all'inserimento nel paesaggio.